



**GIUNTA REGIONALE**

## **LINEE DI INDIRIZZO**

**deroga temporanea all'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante**

**AGGIORNAMENTO N.1**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee di indirizzo trovano applicazione nell'ambito dell'Avviso finalizzato al finanziamento dell'offerta formativa pubblica nella Regione Abruzzo, per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs 81/2015), oggetto di revisione ed aggiornamento a seguito dell'adozione della determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2020 (di seguito, per brevità, "**Avviso**").

## **Art. 2 - Normativa, principi di riferimento e durata**

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), e delle conseguenti misure restrittive adottate con provvedimenti nazionali e regionali, la Regione Abruzzo ha promulgato **la L.R. n. 9 in data 6 aprile 2020**, recante misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi del Covid 19.
2. L'art. 5, comma 4, della L.R. n. 9/2020, al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che la FAD e le piattaforme "*webinar*" (nel rispetto delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome) **sono utilizzate ed estese a tutti i bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per l'apprendistato**.
3. La Conferenza delle Regioni in data 31 marzo 2020 ha sancito l'Accordo (prot. n. 20/51/CR8/C9), recante una deroga temporanea alle Linee guida del 25 luglio 2019 in materia di FAD ed E-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19.
4. **Con determinazione dirigenziale n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020**, sono state quindi approvate le Linee di indirizzo recanti "*Deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante*", con le quali relativamente a tutte le edizioni dei moduli formativi già finanziati o in corso di finanziamento, già avviate in modalità ordinaria in aula (ma non concluse) o da avviare, è stato consentito di erogare l'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante esclusivamente in modalità FAD/e-learning, durante la fase emergenziale in corso;
5. Le Linee di indirizzo, approvate con la citata D.D. n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020, hanno recepito i principi ed i contenuti della D.D. n. 67/DPG009 in data 02.04.2020 del Servizio Formazione e Orientamento, per quanto concerne l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del medesimo Avviso, fatti salvi tutti i patti, i presupposti e le condizioni previsti nello stesso Avviso.

6. In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 , della più volte richiamata L.R. n. 9/2020, sono sospesi anche i **termini ordinatori e perentori indicati nell'Avviso**, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
7. Con **O.P.G.R. n. 67 in data 28 maggio 2020** avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19. Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo – Disposizioni”*, è stata consentita sul territorio regionale, **a decorrere dal 28 maggio 2020**, la ripresa in aula dei percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione, **nella modalità in presenza**, subordinata all'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, specificate nella medesima ordinanza presidenziale.
8. Con la successiva **O.P.G.R. n. 70 in data 7 giugno 2020** *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”* che ha ritenuto superato anche il Protocollo allegato all'Ordinanza n. 67/2020;
9. Da ultimo, **con l'O.P.G.R. n. 74 in data 14 giugno 2020** *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70”* i cui Protocolli di Sicurezza sostituiscono integralmente gli omonimi allegati all'Ordinanza n. 70/2020;
10. La Sezione **n. 27 della O.P.G.R. n. 74/2020** reca, in particolare, il **“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale”**.
11. Con Determina dirigenziale n. 89/DPG008 in data 7 luglio 2020 sono stati definiti taluni aspetti propedeutici all'applicazione di alcune specifiche misure organizzative di cui al punto 7 (*“Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio”*) del citato Protocollo di sicurezza allegato alla O.P.G.R. n. 74/2020.
12. Con l'aggiornamento delle presenti Linee di indirizzo, si intende quindi disciplinare le modalità di erogazione dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, nell'ambito dell'Avviso pubblico in oggetto, alla luce delle nuove e sopravvenute disposizioni regionali, adottate tempo per tempo, che consentono ora la ripresa della formazione esterna anche in presenza in aula.
13. Le edizioni dei moduli formativi in apprendistato professionalizzante *medio tempore* proseguiti o avviati in FAD/e-learning, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, secondo le condizioni ed i presupposti previsti nelle linee di indirizzo approvate con D.D. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020.

14. Le edizioni, invece, che saranno riattivate o avviate in data successiva al provvedimento di approvazione dell'aggiornamento delle presenti Linee di indirizzo si svolgeranno o in modalità esclusivamente in presenza, o in modalità esclusivamente a distanza (FAD/E-learning). Quest'ultima modalità, ove possibile, è **sempre preferibile**.
15. Tenuto conto che la formazione esterna deve essere erogata durante l'orario di lavoro, in aderenza alla specificità del contratto di apprendistato ("*causa mista*": lavoro – formazione) ed a quanto previsto all'art. 8, comma 5, dell'Avviso, **la formazione esterna, sia in modalità a distanza che in presenza in aula, può essere erogata solo ed esclusivamente all'apprendista che seguita a svolgere contemporaneamente anche la regolare attività lavorativa, in presenza presso l'azienda o in modalità *smart working***. È pertanto vietato erogare la formazione esterna agli apprendisti, posti in cassa integrazione di qualunque tipologia o altre forme di integrazione salariale o in ferie/congedo ordinario, a causa dell'emergenza sanitaria in corso.
16. L'Organismo di formazione, nella comunicazione di inizio attività formativa e nella composizione della edizione (classe) potrà inserire, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, anche gli apprendisti che a quella data risultano posti in cassa integrazione o che usufruiscono di altre forme di integrazione salariale, a condizione però che nei giorni di lezione, indicati nel calendario allegato alla stessa comunicazione di inizio attività, sia previsto che gli stessi riprenderanno regolarmente l'attività lavorativa. Prima dell'avvio del primo giorno di lezione, in ogni caso, L'Organismo di formazione **acquisisce un'autodichiarazione in forma libera**, rilasciata da tutti i datori di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale gli stessi dichiarano che i rispettivi apprendisti – per tutta la durata dell'edizione formativa - hanno ripreso/seguitano a svolgere la regolare attività lavorativa (in presenza presso l'azienda o *in smart working*). Sarà onere del datore di lavoro comunicare all' Organismo di formazione eventuali e successive variazioni, per le quali - nei previsti giorni di formazione esterna, come da calendario - il proprio apprendista dovesse risultare assente nuovamente dal lavoro per qualsiasi motivazione.
17. La comunicazione di inizio attività, corredata di tutta la documentazione di cui alle presenti Linee di indirizzo deve essere inviata preventivamente **ed esclusivamente** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dpg007@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg007@pec.regione.abruzzo.it), con oggetto "**Avvio formazione esterna in apprendistato professionalizzante – Linee di indirizzo in deroga**". Sarà, poi, compito del competente Ufficio del Servizio Lavoro a condividere, tramite il protocollo informatico regionale, la predetta comunicazione con il Servizio Vigilanza e Controllo.
18. Ai sensi dell'art. 264 del D.L. n. 34 in data 19.05.2020 (cd Decreto Rilancio), in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 9 dell'Avviso, al modello di delega (allegato n. 4), fino alla data del 31 dicembre 2020, **non dovranno essere più allegate le copie conformi del contratto di apprendistato professionalizzante e dell'attestato di frequenza del/dei modulo/i formativo/i relativo/i alla/e annualità precedente/i, rilasciato/i dal legale rappresentante del competente Organismo di formazione**. Le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. Pertanto, **il modello di delega (Allegato n. 4)**, di cui all'art. 8, comma 3 dell'Avviso, **nella sua**

**versione aggiornata, dovrà essere utilizzato a decorrere dalla data successiva al provvedimento di approvazione dell'aggiornamento delle presenti Linee di indirizzo.**

19. Le presenti Linee di indirizzo si applicano fino alla cessazione (**31 luglio 2020**) della Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe.

### **Art. 3 - Attività formativa in presenza in aula**

1. Nel ribadire che è sempre preferibile erogare la formazione esterna in apprendistato professionalizzante in modalità a distanza, laddove l'Organismo di formazione non intenda adottare tale modalità, è comunque tenuto a riprendere la formazione in aula, nel rigoroso rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza indicati nella O.P.G.R. n.74 in data 14.06.2020 ed eventuali ss.mmi.ii, atteso il preminente interesse pubblico all'erogazione in sicurezza della formazione nei confronti dell'apprendista.
2. L'erogazione della formazione esterna in apprendistato professionalizzante, **in presenza**, avverrà inoltre secondo le condizioni ed i patti stabiliti nell'Avviso, fatto salvo quanto stabilito in deroga dalle presenti Linee di indirizzo.
3. **Il comma 1 dell'art.13 dell'Avviso ("Composizione delle classi")**, per il periodo di validità delle presenti Linee di indirizzo, deve intendersi così modificato: *"Le classi sono composte, ai fini didattici, da un minimo di 5 ad un massimo di n. 20 apprendisti. Ai fini, in ogni caso, del numero massimo di "utenti" (intesi oltre gli allievi, anche il personale docente e gli eventuali incaricati di tutoring) ammessi nell'aula didattica accreditata, nel laboratorio attrezzato, negli spazi all'aperto a disposizione della struttura formativa, il datore di lavoro congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Organismo di formazione, preso atto e fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale" (Sezione n. 27) dell'ordinanza del Presidente Giunta Regionale n. 74 del 14/06/2020, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 in data 28 dicembre 2000, di aver tenuto conto e di aver osservato anche le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 89/DPG008 in data 7 luglio 2020 adottata dall'Ufficio Accreditamenti, con la quale sono stati definiti taluni aspetti propedeutici all'applicazione di alcune specifiche misure organizzative di cui al punto 7 ("Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio") del Protocollo di sicurezza sopra richiamato. L'ufficio Accreditamenti, previa comunicazione e raccordo con l'Ufficio Gestione Politiche Attive del Lavoro, effettua controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dall'Organismo di formazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000".*
4. Nel caso in cui tutti gli apprendisti iscritti ad una medesima edizione, non possano svolgere contemporaneamente le lezioni nella stessa aula didattica accreditata/ laboratorio/spazio all'aperto, in quanto non garantite le misure ed i protocolli di sicurezza stabiliti nella

O.P.G.R. n. 74 in data 14 giugno 2020, L'Organismo di formazione potrà prevedere ed organizzare le lezioni ed il loro accesso alla struttura **su turni**, al fine di evitare assembramenti all'interno ed all'esterno della struttura stessa.

5. Nel caso di erogazione della formazione esterna, sia in modalità a distanza (FAD E/learning), sia in modalità in presenza in aula, limitatamente al periodo di vigenza delle presenti Linee di indirizzo è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute al comma 4, dell'art. 13 dell'Avviso. L'Organismo di formazione, pertanto, potrà comporre classi, nel rispetto del numero minimo e massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 13, così come modificato con le presenti Linee di indirizzo, **accorpando in una edizione allievi iscritti a due o più edizioni diverse, già avviate o da avviare**. Ogni apprendista conserva il codice originario di finanziamento. Nella stessa edizione potranno essere accorpati anche gli apprendisti che devono effettuare recuperi e - in via eccezionale e temporanea - anche gli apprendisti di aziende che abbiano deciso di svolgere la formazione di base e trasversale a proprie cure e spese, ancorché rivolgendosi al medesimo Organismo di Formazione. Questi ultimi apprendisti andranno indicati, nella casella "**CODICE ASSEGNO**" con la sigla "**FP**" (formazione privata), ma solo esclusivamente nell'ambito della comunicazione di inizio attività (Allegato A) e della scheda di progettazione didattica (Allegato 7). I nominativi degli apprendisti che usufruiscono della formazione esterna, a cure e spese del proprio datore di lavoro, non andranno invece mai indicati nella restante modulistica (es.: registro presenze, comunicazione fine attività e rendicontazione) e pertanto per gli stessi, come ordinariamente previsto, andrà predisposta separata documentazione da rendere al datore di lavoro. La comunicazione di inizio attività, di cui al modello allegato alle presenti Linee di indirizzo (**Allegato A**), per tutta la vigenza delle stesse Linee, sostituisce l'Allegato 6 e 6/bis dell'Avviso.

#### **Art. 4 - Definizioni formazione a distanza**

1. **Per Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.
2. Per **e-learning** si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).
3. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD/e-Learning il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.

## **Art. 5 – Requisiti autorizzativi e deroga composizione classi**

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, delle edizioni dei moduli formativi di cui all'Avviso, è possibile a fronte dei seguenti requisiti:
  - a) presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 6;
  - b) coerenza dell'erogazione della formazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche, **di cui agli artt. 9 e 10 dell'Avviso**;
  - c) possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione dell'apprendista da parte del datore di lavoro o dell'Organismo di formazione, gli stessi dovranno garantire la sicurezza, il buon funzionamento, la manutenzione ed un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione.
2. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi durante le lezioni in modalità FAD/e.learning, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative da remoto e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi. Laddove permanga l'impossibilità di erogare la formazione a distanza, l'apprendista dovrà recuperare la/le lezione/i in modalità in presenza in aula, in aderenza a quanto previsto all'art. 15 dell'Avviso.
3. La riconoscibilità delle ore di formazione svolte in modalità FAD/e.learning, è comunque subordinata **alla comunicazione preventiva di avvio dell'attività di cui al successivo art. 6 ed alla rispondenza con le caratteristiche della FAD/e.learning indicate nel presente documento.**

## **Art. 6 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza**

1. Al fine di poter erogare la formazione esterna attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e.learning, l'Organismo di formazione interessato definisce, sotto la propria responsabilità, e trasmette alla Regione, **la scheda di progettazione didattica (Allegato 7) e la comunicazione di inizio attività, nella nuova versione (Allegato A)**, contenente i seguenti elementi informativi minimi:
  - a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
  - b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile della vigilanza;
  - c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
  - d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
  - e) modalità di eventuale supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei docenti/tutor multimediali.

## **Art. 7 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso**

1. L'attività di FAD/e-learning è consentita ove:
  - a) siano riferite a contenuti di natura teorica o di natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza;
  - b) la percentuale massima di formazione erogata a distanza, pari al 100% del monte ore complessivo del modulo formativo autorizzato, sia ripartita nel modo seguente:
    - **fino al 30% con modalità sincrone/asincrone;**
    - **il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone**, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un'aula fisica;
  - c) per i corsi in modalità asincrona sia garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
  - d) per i corsi in modalità sincrone, alternativamente:
    - ✓ la piattaforma tecnologica assicuri l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
    - ✓ i corsi siano ispezionabili da remoto e si renda disponibile il registro delle presenze on-line;
  - e) siano rispettati gli eventuali vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche della scheda progettuale, così come definiti dagli standard di percorso applicabili;
  - f) sia garantita la verifica finale degli apprendimenti, tracciabile e conservata su supporto informatico, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 dell'Avviso.
2. L'Unità formativa n. 1 (UF1) del modulo n.1, di cui alla Tabella A dell'Avviso, di durata di n. 12 ore, per l'acquisizione della competenza "*Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale*", riguardante la formazione di base e generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere erogata interamente in modalità FAD/e.learning, nel rispetto anche degli specifici Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016 in materia di formazione in modalità e.learning dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e ss.mmi.ii.

## **Art. 8 – Registro presenze**

1. Il registro delle presenze:
  - a) in caso **di formazione a distanza (FAD –E-Learning)** non andrà compilato alcun registro delle presenze. Sarà sufficiente, in fase di rendicontazione della spesa, trasmettere il report giornaliero di tracciamento della presenza dei docenti e degli apprendisti, generato dalla piattaforma utilizzata;
  - b) in caso **di formazione erogata in presenza in aula**, in deroga all'art. 16, comma 1 dell'Avviso, la validazione dei registri avverrà esclusivamente *online*.



Gli Organismi di formazione, pertanto, devono inviare a mezzo posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi: [riccardo.ragonesi@regione.abruzzo.it](mailto:riccardo.ragonesi@regione.abruzzo.it), [laura.dirusso@regione.abruzzo.it](mailto:laura.dirusso@regione.abruzzo.it), con oggetto **“Apprendistato professionalizzante. Richiesta vidimazione registro presenze”**, i registri di presenza in formato pdf, che saranno restituiti - a stesso mezzo - vidimati in formato pdf.

#### **Art. 9 –Rendicontazione**

1. La rendicontazione, ai fini della liquidazione della spesa, prevista all’art. 18, comma 7, dell’Avviso, farà riferimento alla composizione dell’edizione (classe) indicata nella comunicazione di inizio attività, sulla base delle nuove disposizioni contenute nelle presenti linee guida.

#### **Condizioni Economiche**

3. L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Linee di indirizzo non comporta un abbattimento del costo ora/apprendista di cui all’art. 20 dell’Avviso. Contestualmente, tutti gli obblighi a carico degli Organismi di formazione definiti nelle presenti Linee di indirizzo non determinano variazioni incrementali dello stesso costo ora/apprendista.
4. Concorrono al computo delle 40 ore massime complessive del modulo formativo erogato in modalità a distanza, tutte le ore relative a lezioni plenarie, tutoraggio, eventuale supporto del docente per le quali sia garantita, attraverso i sistemi informatici, la tracciabilità (es. identificazione, tempo di connessione) e che forniscano i necessari output/report.

#### **Art. 10 – Disposizioni transitorie e aggiornamenti delle Linee di indirizzo**

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Linee di indirizzo, si rinvia all’Avviso.
2. Le presenti Linee di indirizzo potranno essere oggetto di successivi ed ulteriori aggiornamenti.
3. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo: [apprendistato@regione.abruzzo.it](mailto:apprendistato@regione.abruzzo.it)